

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0242/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 18/2004 recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge 185/1992, articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 18/2004 disciplina i criteri e le modalità relativi alle procedure di controllo applicabili alle istanze previste per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire una tempestiva ripresa dell'attività nelle aziende agricole colpite dagli eventi stessi. Il regolamento si applica alle istruttorie delle istanze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della predetta legge.

Art. 2
(Ripartizione delle domande per l'esercizio della funzione del controllo)

1. Le domande pervenute alla competente Direzione per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992 n. 185 vengono suddivise dagli Ispettorati in due tipologie:

- a) Domande di tipo A: si intendono quelle i cui allegati riportano:
 - 1) valori di produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro coltura uguali od inferiori ai valori indicati, per l'anno di riferimento e per il triennio precedenti, dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione;
 - 2) percentuali di danno uguali od inferiori a quelle indicate in sede di delimitazione dell'evento;

- b) Domande di tipo B: si intendono quelle i cui allegati riportano:
 - 1) valori di produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro coltura superiori ai valori indicati, per l'anno di riferimento e per il triennio precedente, dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione o percentuali di danno superiori a quelle determinate in sede di delimitazioni dell'evento.

Art. 3
(Domande di tipo A - Controlli)

1. Le domande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), vengono controllate a campione, per una percentuale del 5%, dall'Ispettorato competente che provvede a richiedere un puntuale riscontro documentale inerente alle situazioni produttive ed ai danni effettivi. Il campione deve essere omogeneo e deve rappresentare le diverse classi aziendali e le diverse situazioni territoriali. Tale controllo può prevedere anche la verifica in loco.

2. Qualora gli esiti dei controlli di cui al comma 1, diano risultati per i quali la quantificazione dell'importo del danno risulta inferiore all'80% rispetto a quanto indicato dal richiedente nell'istanza e ciò avvenga per più del 50% delle domande sottoposte a controllo, si procede ad un ulteriore controllo a campione in conformità a quanto previsto al comma 1.

2 bis. Qualora gli esiti dei due controlli di cui ai commi 1 e 2 diano risultati per i quali la quantificazione dell'importo del danno risulta inferiore all' 80% rispetto a quanto indicato dal richiedente in istanza, e ciò avvenga per più del 50% delle domande a controllo, l'Ispettorato provvederà con proprio atto a rideterminare le percentuali di danno e le rese unitarie come risultanti dalla media dei controlli campionari di cui ai comma 1 e 2 e a dare debita informazione agli interessati. Qualora il richiedente ritenga che il danno subito sia superiore a quanto stabilito con la nuova determinazione, il medesimo potrà, presentando prove documentali specifiche, richiedere la revisione della propria posizione.⁽¹⁾

3. Rimane salva la facoltà, all'interno delle domande, oltre ai controlli di cui ai commi 1 e 2, di disporre ulteriori specifici controlli o di richiedere integrazioni documentali.

4. Per le rimanenti domande non sottoposte ai controlli di cui ai commi precedenti, la quantificazione del danno viene riconosciuta con apposita relazione istruttoria, sulla base dei dati forniti dal richiedente.

(1) Comma aggiunto da art. 1, DPRReg. 10/5/2005, n. 0132/Pres. (B.U.R. 8/6/2005, n. 23).

Art. 4

(Domande di tipo B - Controlli)

1. Qualora nell'ambito delle domande di cui all'articolo 2, lettera b) del presente regolamento, si riscontrino una diffusa sistematicità ed omogeneità legate prevalentemente all'ubicazione territoriale delle aziende ed alle colture praticate, le domande stesse vengono considerate di tipo A con apposita determinazione dell'Ispettorato competente ed i controlli seguono le procedure di cui all'articolo 3.

2. Ai fini del comma 1 per «diffusa sistematicità ed omogeneità» si intende che, in una zona circoscritta, l'evento abbia prodotto degli effetti diversi rispetto a quanto mediamente quantificato in fase di delimitazione o che le rese unitarie⁽¹⁾ siano effettivamente diverse, per motivazioni legate alla particolarità del territorio, da quanto fissato dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione.

3. Per le rimanenti domande di cui all'articolo 2, lettera b) del presente regolamento, l'Ispettorato competente provvede a richiedere un puntuale riscontro documentale inerente alle situazioni produttive ed ai danni subiti su tutte le aziende rientranti nella tipologia. La relazione istruttoria è redatta dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura utilizzando appositi modelli.

4. I controlli di cui al presente articolo possono prevedere anche verifiche in loco.

(1) ^{_____} Sostituite parole da art. 2, DPReg. 10/5/2005, n. 0132/Pres. (B.U.R. 8/6/2005, n. 23).

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.